



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

*Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Regioni ed Enti Locali*

Comune di

Risposta a nota n. 3706 del 28/05/2021 (prot. Entrata Aran n. 3831/2021 del 28/05/2021)

Oggetto: Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

Con riferimento ai quesiti in oggetto si ritiene necessario rammentare che l'attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia, in base al disposto dell'art. 46, comma 1, D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i., è limitata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all'interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l'attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell'Ente.

Tanto premesso, per quanto di competenza, relativamente alla corretta interpretazione della disciplina che regola i tempi e le procedure della contrattazione collettiva integrativa, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, per il contratto integrativo è prevista una durata triennale, sia per la parte normativa che per quella economica. La medesima norma prevede, inoltre, che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse finalità possano essere negoziati anche con cadenza annuale. Questa ultima previsione potrà essere applicata solo nei casi in cui le parti negoziali ritengano di procedere ad una rivisitazione dei criteri di ripartizione delle risorse precedentemente adottati, sempre in sede di contrattazione integrativa.

In proposito, si evidenzia che l'art.7, comma 4, lett. a) del CCNL del 21.5.2018, come noto, demanda al contratto integrativo la definizione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie disponibili, quantificate nel rispetto delle previsioni dell'art.67 del medesimo CCNL 15 del CCNL dell'1.4.1999, alle varie finalità indicate nel successivo art.68, secondo le regole e le modalità ivi stabilite.

Secondo la richiamata disciplina, pertanto, il primo compito del contratto integrativo si identifica con la esatta individuazione dei criteri per "distribuire" le risorse disponibili tra le diverse finalità di utilizzo, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse. Si tratta di un compito di grande rilevanza che richiede equilibrio e senso di responsabilità da parte delle due delegazioni trattanti. Il vincolo

della contrattazione integrativa, quindi, si può ritenere sussistente solo in relazione ai criteri di ripartizione delle risorse complessivamente disponibili presso l'ente tra i diversi istituti e le diverse finalità di spesa previste dall'art.68 del CCNL del 21.5.2018. Tuttavia, non può non evidenziarsi come i "criteri contrattati" debbano comunque essere, successivamente, anche applicati concretamente in modo da offrire alle parti negoziali decentrate il quadro delle effettive risorse (stabili o variabili) a disposizione e perciò destinabili al finanziamento di ciascuna delle tipologie del trattamento accessorio previste dalla disciplina contrattuale. Ciò che rileva, quindi, è che, pur non indicandosi i valori numerici relativi a ciascuna voce di utilizzo, i criteri contrattati devono essere esplicitati in modo tale da consentire, comunque, di avere contezza delle somme spendibili per ciascuna finalità. In tal senso, appare possibile, ad esempio, indicare i valori percentuali in luogo di valori assoluti.

Criteri

Distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Gianfranco Rucco

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL. +39.06.32483260
FAX +39.06.32483252
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

Firmato digitalmente da

**Gianfranco
Rucco**

O = ARAN Agenzia per la
Rappresentanza Negoziabile
delle PA
C = IT